Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

ai sensi del Regolamento delle Biblioteche degli Istituti archivistici emanato con Circolare del Ministero Beni e Attività Culturali del 26.11.1997, n. 249

Funzioni
La biblioteca dell'Archivio di Stato di Alessandria, di tipo specialistico, è destinata principalmente ai dipendenti dell'Istituto. Possono comunque accedervi gli utenti regolarmente iscritti alla Sala di studio dell'Istituto per finalità di supporto alla ricerca e coloro che non possano reperire in altre biblioteche le pubblicazioni desiderate.

Orario
La biblioteca osserva l'orario di apertura della Sala di studio dell'Istituto.
Chiusure temporanee possono essere disposte per revisioni, manutenzioni ed altri motivi straordinari.

Ammissione
Sono ammessi alla biblioteca coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, previa esibizione di un valido documento di identità personale.
Gli utenti, previa autorizzazione del Responsabile, possono recare con sé volumi o fotocopie di loro proprietà esclusivamente in quanto necessari alle proprie ricerche ed alla consultazione di opere possedute dalla biblioteca (ad esempio bibliografie o testi da collazionare).
Nessuno può accedere alla biblioteca per motivi estranei ai fini istituzionali.
Gli utenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento in uso negli Istituti culturali, in particolare il Regolamento di Sala studio.

Consultazione
In nessun caso è consentito il prestito esterno al pubblico.
I volumi sono consultati nella Sala di studio dell'Istituto e non possono essere portati fuori dalla medesima.
Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell'autore.
Sono escluse dalla consultazione tutte le opere riconosciute in precario stato di conservazione.

Distribuzione
Gli orari di prelievo dai depositi sono gli stessi previsti per il materiale archivistico.
Il materiale bibliografico viene richiesto presentando l'apposito modulo cartaceo debitamente compilato.

Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA

È possibile avere in lettura fino a n. 5 opere alla volta.
Il materiale raro e di pregio deve essere riconsegnato ogni volta che il lettore si allontani dalla sala, anche se per breve tempo.
Le pubblicazioni prese in lettura possono essere lasciate in deposito temporaneo secondo le stesse regole seguite per il materiale archivistico.

Prestito
Il prestito è consentito **esclusivamente** al personale dell'Istituto.
-Omissis-.

Riproduzioni
Nel rispetto della normativa vigente (art. 108 del D.lgs. 42/2004, così come modificato dall'art. 1, c. 171 della L. 124/2017), la riproduzione per uso personale, di studio, ricerca, e comunque per le attività svolte senza fini di lucro, delle opere possedute dalla biblioteca, è libera. La libera riproduzione si attua, come indicato dalla Legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, nei limiti del 15% di volumi o fascicoli di periodici in commercio. Le domande di riproduzione devono essere presentate compilando l'apposito modulo.
È inoltre disponibile un servizio di fotoriproduzione a pagamento in base al tariffario ministeriale. Il servizio può effettuare riproduzioni di opere a stampa tramite macchina fotocopiatrice, scanner digitale e macchina fotografica digitale.
Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data di stampa posteriore al 1900; sono invece esclusi:

- i volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danni;
- i volumi il cui formato superi cm 25x35x6;
- le tavole eccedenti il formato del libro in cui sono inserite.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte solo se presente l'autorizzazione scritta dell'autore.

Sanzioni
Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile e penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla Sala di studio; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell'Istituto sarà escluso dalla Sala di studio e deferito all'autorità giudiziaria.
Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro.
Resta fermo in tutti i casi sopra indicati l'obbligo al risarcimento del danno.